



CONSIGLIO REGIONALE
Gruppo Forza Italia

Pescara li, 29/08/2018

Alla c.a.
del Presidente facente funzione della Regione Abruzzo
On. Giovanni Lolli

del Presidente del Consiglio Regionale
Arch. Giuseppe Di Pangrazio

Cari Presidente Lolli e Presidente Di Pangrazio,

PREMESSO CHE

1. Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2003), la disciplina relativa al termine di svolgimento delle elezioni regionali attiene alla materia elettorale di competenza esclusiva della Regione e, segnatamente, della legge elettorale; a tal proposito giova richiamare anche la sentenza n. 2/2004 della Corte Costituzionale che, nel chiarire i rapporti tra legge elettorale e statuto regionale, ha rimarcato come “non si possa pretendere, in nome della competenza statutaria di forma di governo, di disciplinare la materia elettorale tramite disposizioni statutarie” e, pertanto, lo statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale, essendo tale ambito di intervento riservato alla legge regionale.
2. Al riguardo, la legge elettorale abruzzese n. 9/2013, all'art. 6 comma 2, prevede che in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, conseguente come nella fattispecie alle dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le elezioni **si svolgono entro 3 mesi dallo scioglimento stesso** nel caso in esame tale termine decorre dalla data delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate il 10 agosto 2018 e, pertanto, le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale devono tenersi **entro e non oltre una data tra 11/11/2018 ed il 25/11/2018**.
3. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia agli elettori del decreto di indizione delle elezioni e di convocazione dei comizi con apposito manifesto che è affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni (art. 6, comma 5 della l.r. 9/2013).
4. Fermo restando quanto affermato al punto 1, il termine di 3 mesi entro cui le elezioni devono svolgersi non appare in conflitto con quanto previsto dall'art. 86, comma 3 dello Statuto della Regione Abruzzo (ove si stabilisce che le elezioni sono indette entro 3 mesi). La disposizione riproduce l'analoga previsione normativa



CONSIGLIO REGIONALE
Gruppo Forza Italia

della legge 108/1968 (art. 3. comma 6) in ordine alla quale la Corte Costituzionale nella già citata sentenza del 2003 ha chiarito che nel predetto termine di 3 mesi, **“le elezioni devono avere luogo e non essere semplicemente essere indette”**.

5. Sulla questione inerente l'interpretazione della locuzione “le elezioni sono indette entro 3 mesi” si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 9280/2012 e Consiglio di Stato n. 6002/2012) che ha precisato come “l'esigenza perseguita dalla norma è quella di garantire **una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale**. Emerge con evidenza l'incongruità e l'irragionevolezza di una interpretazione della previsione normativa in esame volta a ricomprenservi la sola fase dell'indizione delle elezioni, senza in alcun modo ancorare ad un ulteriore limite temporale il loro effettivo svolgimento. Pertanto una lettura che non imponesse un vincolo temporale per la celebrazione delle elezioni non assicurerebbe il rinnovo in tempi ragionevolmente brevi degli Organi”. Tale soluzione, inoltre, consente di evitare che l'incertezza sui tempi dello svolgimento delle elezioni possa dilatare oltre un termine ragionevole il regime di prorogatio e, quindi, la permanenza in carica di un'Assemblea legislativa rappresentativa e di un Esecutivo “depotenziati” evitando, quindi, anche un inutile notevole esborso a carico delle finanze pubbliche per il funzionamento di organi con funzioni ridotte.
6. La legge elettorale della Regione Abruzzo pertanto, disciplinando un ambito di competenza riservata alla legge elettorale medesima, ha recepito e codificato l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 196/2003 come successivamente confermata dalla giurisprudenza amministrativa citata.
7. La scelta di consentire lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle previsioni della legge elettorale n. 9/2013 in una data tra il giorno 11/11/2018 ed il 25/11/2018 non si pone, peraltro, in contrasto con il diritto di elettorato passivo riconosciuto ai soggetti che versino nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2 della l.r. 51/2004.
8. La l.r. 51/2004 disciplina infatti **differenti termini per la rimozioni delle cause di ineleggibilità** (commi 2 e 4 dell'art. 2 della l.r. 51/2004).
9. In caso di **scadenza ordinaria della legislatura** trovano applicazione i termini di cui al comma 2 dell'art. 2, ovvero la rimozione della causa di ineleggibilità deve avvenire “non oltre 90 giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature”. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 9/2013 le liste dei candidati sono presentate dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione. Pertanto la predetta rimozione deve essere effettuata non oltre 119 giorni antecedenti la data delle votazioni. Poiché in via teorica in base all'art. 6



CONSIGLIO REGIONALE
Gruppo Forza Italia

comma 1 della l.r. 9/2013, la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni è la quarta domenica precedente la scadenza della legislatura ovvero il 28 aprile 2019, calcolando a ritroso il predetto termine di 119 giorni, le cause di ineleggibilità dovrebbero essere rimosse entro il **27 gennaio 2019**.

10. Diversamente, **in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, come nel nostro caso**, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine più breve rispetto a quello di cui al punto 8 (in precedenza 7 giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento, oggi, a seguito delle modifiche apportate alla l.r. 51/2004 ad opera della l.r. n. 25 del 08/08/2018, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto) **purchè, dice la norma, la data di pubblicazione del decreto di scioglimento sia antecedente al termine di cui al comma 2**, ovvero al termine del 27 gennaio del 2019, cioè la data entro cui "gli ineleggibili si sarebbero dovuti comunque dimettere in caso di scadenza ordinaria della legislatura". La ratio della norma è, evidentemente, quella di evitare che lo scioglimento anticipato sia utilizzato come meccanismo per eludere i termini ordinari per la rimozione delle cause di ineleggibilità previsti dal citato comma 2 dell'art. 2 della l.r. 51/2004.
11. Nella fattispecie che ci occupa, poiché il decreto di scioglimento del Consiglio regionale è stato pubblicato sul BURAT il giorno 22/08/2018 e poiché tale data è anteriore al termine di cui al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 51/2004 (**27 gennaio 2019**), le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2 possono essere rimosse nel più breve termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, mentre le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale **devono svolgersi, a norma dell'art. 6 comma 2 della l.r. 9/2013, entro e non oltre il termine perentorio dal giorno 11/11/2018 al 25/11/2018**.
12. Da ultimo, non è inutile rammentare che il decreto di indizione delle elezioni non è un atto politico, ma è un atto amministrativo conclusivo "di un procedimento amministrativo caratterizzato dall'esercizio di potestà pubbliche vincolate sulla scorta di precetti legislativi puntuali relativi all'an e al quando" (Consiglio di Stato n. 6002/2012) la cui violazione o elusione è sindacabile nelle sedi giudiziarie competenti.

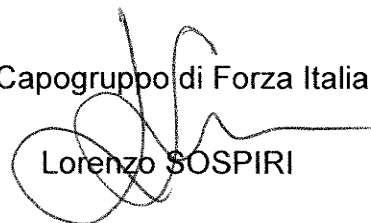
Tutto ciò premesso, **invito e diffido** le s.s. e l.l. a voler attivare le procedure di legge necessarie ad indire le elezioni tempestivamente, adottando il relativo decreto in modo da consentire ai sindaci la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. 9/2013, e permettere lo svolgimento delle stesse elezioni **entro e non oltre la data compresa tra**



CONSIGLIO REGIONALE
Gruppo Forza Italia

l'11/11/2018 ed il 25/11/2018 nel rispetto delle inderogabili previsioni normative di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 9/2013.

Il Capogruppo di Forza Italia



Lorenzo SOSPIRI